



Roma, 1 dicembre 2020

Spett.le

ARERA

*Direzione Mercati Retail e Tutele dei
Consumatori di Energia - DMRT*

Oggetto: **Meccanismo per il riconoscimento dell'eventuale mancato incasso delle
componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema.
Orientamenti finali**

Si trasmettono le osservazioni di Green Network al documento in oggetto.

Con i migliori saluti,

Green Network S.p.A.



GREEN NETWORK S.p.A.

Società a Socio Unico

Cap. Soc. € 15.636.000,00 i.v. - Sede legale e operativa: 00156 Roma – Via Giulio Vincenzo Bona, 101

Cod. Fiscale - Partita IVA - Iscrizione Registro Imprese Roma N. 07451521004 – REA N. RM 1033355

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SC Holding S.r.l.

Tel. +39 06 83365101 • Fax +39 06 83365301

www.greennetworkenergy.it

Osservazioni di GREEN NETWORK S.p.A

Consultazione 03 novembre 2020 445/2020/R/eel

MECCANISMO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'EVENTUALE MANCATO INCASSO DELLE COMPONENTI TARIFFARIE A COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA. ORIENTAMENTI FINALI

OSSERVAZIONI GENERALI

Green Network accoglie positivamente la pubblicazione del presente documento di consultazione volto a disciplinare un meccanismo transitorio per il riconoscimento degli oneri generali di sistema (OGdS) non riscossi.

Tale meccanismo potrà permettere alla regolazione di ottemperare ai principi sanciti dalle sentenze della giustizia amministrativa, riequilibrando tra i vari soggetti del mercato la responsabilità di pagamento delle componenti tariffarie della bolletta elettrica.

Il meccanismo descritto nel documento per la consultazione è infatti volto a garantire al venditore, che non sia riuscito a incassare dai clienti gli OGdS fatturati, l'adeguata copertura dell'ammanco, a condizione che egli abbia gestito con efficienza il proprio credito.

La stessa Autorità ha infatti riconosciuto, con delibera n. 109/2017/R/eel, in ottemperanza della sentenza del TAR Lombardia n. 237/2017¹, seppure in via transitoria, che l'obbligo di pagamento degli OGdS grava sui soli clienti finali, in quanto *"unico soggetto tenuto a pagare i suddetti oneri"*, come affermato successivamente con delibera n. 588/2018/l/eel.

Stante quanto sopra, accertato che il versamento da parte dei venditori di somme a titolo di OGdS non riscossi dai clienti finali, si configuri quale pagamento non dovuto, è conseguenziale il diritto

¹ E delle altre sentenze del medesimo TAR, del 31.1.2017, n. 238, n. 243 e n. 244.

di tali venditori ad ottenere la restituzione di tali importi ai sensi dell'art. 2033 c.c. Tale principio dovrà essere garantito proprio dal presente meccanismo di ristoro da parte dell'Autorità, restituendo ai venditori il credito da loro maturato per il versamento di una somma non dovuta al sistema, pur nella previsione di una gestione efficiente di tale credito.

Le condizioni per l'accesso ipotizzate nel presente documento prevedono tuttavia vincoli alla partecipazione che, già in prima istanza, non permettono il godimento di tale restituzione agli aventi diritto. Il riferimento è alla previsione per la quale il contratto dell'Utente del Trasporto (UdT) con l'impresa distributrice, in relazione al quale si richiede il riconoscimento dei crediti non riscossi per OGdS, non risulti essere stato risolto al momento della presentazione dell'istanza. È da osservare che qualora un UdT, cui in precedenza è stato risolto il contratto, abbia accesso nuovamente alla rete tramite un successivo contratto, l'ammissione al Meccanismo potrà riguardare esclusivamente gli OGdS a partire dalla data di stipula del nuovo contratto.

In tal senso, si ritiene doveroso segnalare la palese illegittimità di tale clausola contenuta nel documento di consultazione al paragrafo 3.8. che, come visto, escluderebbe di fatto tutti i soggetti aventi diritto che, per le più svariate ragioni, sono incorsi in una risoluzione del contratto di trasporto (cessazione dell'attività, fallimento, difficoltà temporanee che hanno comunque condotto alla risoluzione contrattuale, etc.).

In tal senso, un ulteriore elemento di criticità risiede nel fatto che, in base a quanto sancito dalla giustizia amministrativa, risulterebbero illegittime le risoluzioni contrattuali intervenute a seguito del mancato pagamento, da parte dell'UdT, di OGdS non riscossi presso i clienti finali, come affermato espressamente dal Consiglio di Stato (VI, n. 5620 del 30.11.2017) il quale ha ulteriormente osservato che *"l'ordinamento, al di fuori di specifiche e tassative ipotesi che qui non ricorrono, non conosce la risoluzione del contratto per inadempimento di obbligazioni altrui"*.

Si ritiene, quindi, che l'eventuale inserimento di tali previsioni nel provvedimento finale andrebbe a vanificare la solidità del meccanismo stesso, il quale dovrebbe invece ottemperare al dettato della giustizia amministrativa e, proprio per questo, garantire una corretta individuazione del

perimetro dei soggetti aventi diritto, attenendosi strettamente ai principi ivi sanciti. In caso contrario, infatti, le richiamate previsioni di cui al paragrafo 3.8 causerebbero un impedimento illegittimo per alcuni venditori e/o UdT, con la conseguente possibile impugnazione per inottemperanza alle sentenze sopra citate. Ciò renderebbe vani i lavori, pur svolti nella piena collaborazione e rispetto dei ruoli con l'Autorità, in atto da più di un anno per addivenire ad un meccanismo di ristoro che possa contemperare gli interessi delle varie parti in causa, pur garantendo la piena ottemperanza alle sentenze amministrative.

Oltre a quanto sopra, e in attesa di una soluzione a regime, si vuole nuovamente ribadire la condivisione di Green Network ai richiami, più volte fatti dall'Autorità, in relazione alla necessità di procedere ad un graduale percorso di defiscalizzazione delle bollette energetiche. Nelle more di tale percorso, si condivide la necessità di individuare al più presto un ente pubblico per garantire una funzione centralizzata per il recupero di eventuali mancati pagamenti, in linea con quanto prospettato dall'Autorità nella Memoria 370/2020/I/eel.

OSSERVAZIONI DI DETTAGLIO

Q1. Si condivide che sia l'utente del trasporto a partecipare al Meccanismo? Se no, indicare le ragioni in base alle quali la partecipazione al Meccanismo debba essere estesa anche alle controparti commerciali?

Q2. Si ritengono condivisibili le condizioni di accesso al Meccanismo degli OGdS non riscossi dai clienti finali?

Si condivide la proposta di far accedere al meccanismo i soli UdT. Ad ogni modo, le controparti commerciali hanno diritto al ristoro dei crediti maturati dal 1 gennaio 2016 e, a tal fine, dovrebbero poter accedere al meccanismo mediante l'utente del trasporto. In tal senso, nel periodo interessato e per un dato distributore, le controparti commerciali potrebbero aver avuto all'epoca un utente del trasporto non più attivo sul mercato al momento della presentazione dell'istanza. Per tali casi, si richiede di prevedere l'opportunità, per la controparte commerciale, di accedere

al meccanismo mediante l'UdT al quale questa è contrattualmente legata al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione.

Come anticipato in premessa, le condizioni previste al paragrafo 3.8 ai fini dell'accesso al meccanismo presentano rilevanti profili di illegittimità, determinando un ingiustificato impedimento a soggetti aventi diritto al meccanismo di ristoro, in palese contrasto con i principi sanciti dalla giustizia amministrativa. [...]

Gli UdT dovrebbero poter accedere al reintegro a prescindere dal vincolo della risoluzione contrattuale che risulta illegittimo, come detto, e minerebbe la solidità del meccanismo proposto dall'Autorità.

Come ampiamente riportato in premessa, le condizioni di accesso devono essere finalizzate ad una piena ottemperanza alle sentenze della giustizia amministrativa, i cui principi di diritto non possono essere invalidati dalla regolazione. Questi sono stati sanciti per la prima volta dal Consiglio di Stato, con sentenza del 24 maggio 2016; i medesimi principi amministrativi sono stati successivamente richiamati dalle sentenze del Tar Lombardia n. 237, 238, 243 e 244/2017 del 31 gennaio 2017.

Q3. Si considera correttamente individuato l'ammontare riconosciuto agli utenti del trasporto per OGdS già versati alle imprese distributrici? Analogamente si ritengono correttamente individuati gli OGdS Non Riscossi e gli OGdS Rinunciati in ambito di accorti transattivi o di cessione del credito ammessi al Meccanismo?

Sulla scorta delle proposte dell'Autorità in relazione alla definizione degli OGdS non riscossi (OGdS. NR), si concorda con la previsione di una determinazione di tale elemento sulle singole fatture mensili emesse dal venditore al cliente finale che siano scadute almeno da 12 mesi al momento di presentazione dell'istanza. Tale istanza presentata a CSEA dovrà avere come riferimento gli OGdS. NR e gli OGdS. R su base annuale (1 gennaio - 31 dicembre dell'anno m) e le relative fatture considerate per determinare tale credito. Anche ai fini di una semplificazione di tipo contabile, l'operatore partecipante dovrà presentare una specifica istanza a CSEA con

evidenza per ogni annualità dei crediti non incassati dai clienti finali per cui si richiede l'accesso al meccanismo e del relativo AROGdS con riferimento alle fatture emesse nell'anno *m*.

Oltre a quanto in premessa in relazione alle modalità di accesso, si ritiene che il meccanismo ipotizzato possa comportare, per gli UdT, onerosità gestionali non strettamente necessarie e profili di criticità che meritano necessari approfondimenti.

Primariamente, si ritiene limitativa la previsione di far decorrere l'applicazione del meccanismo relativamente alle fatture scadute dal 1° aprile 2016, escludendo di fatto il periodo pregresso. In tal senso, il principio per cui non si può far ricadere sul trader la responsabilità di un inadempimento del cliente finale è stato enunciato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2182/2016 con riferimento alla delibera ARERA 612/2013/R/eel e dunque relativamente a un periodo anteriore dell'entrata in vigore del Codice di Rete (1° gennaio 2016), oggetto di annullamento parziale con le sentenze 237/2017; 238/2017; 243/2017 e 244/2017. In tal senso, si richiede che il meccanismo possa applicarsi in relazione ai crediti – connessi agli OGdS - relativi a fatture emesse dal 1° gennaio 2016 e scadute da almeno 12 mesi dalla presentazione dell'istanza di partecipazione. In tal modo, infatti, verrebbero agevolate anche le attività di estrapolazione dei dati da trasmettere ai fini della presentazione dell'istanza di accesso. In subordine, si ritiene corretto che l'applicazione del meccanismo riguardi tutte le fatture scadute dal 1° febbraio 2016 in considerazione della fatturazione mensile della grande maggioranza degli importi dei clienti finali (si ricordi che i clienti non domestici BT, MT ed AT, oltre che una parte di clienti domestici, hanno una fatturazione mensile dei consumi da parte dei propri venditori; ad esempio consumi del gennaio 2016 sono stati fatturati a febbraio 2016 con scadenza delle fatture nell'arco del mese di febbraio 2016).

In merito al Cmor, nel caso in cui il debito effettivo maturato dal cliente risultasse maggiore rispetto all'indennizzo Cmor percepito, si richiede che l'utente possa avere accesso ad una percentuale di ristoro sull'insoluto restante, connessa al recupero degli oneri non riscossi. Ciò in quanto lo strumento del Cmor, anche se unito ad un'efficace gestione degli strumenti di contrasto della morosità previsti dalla regolazione, non permette in ogni caso di recuperare completamente il credito maturato dal venditore nei confronti di un cliente.

Q4. Si ritiene condivisibile che l'ammontare riconosciuto consideri gli ammontari già oggetto di recupero nel complesso dei contratti di fornitura a clienti finali (recupero implicito) mediante la determinazione del pricing? Se sì, si ritiene condivisibile la metodologia per l'individuazione di tale componente?

Q5. Per la corretta imputazione degli OGdS Recuperabili nel pricing si ritiene condivisibile che questa avvenga per i soli clienti finali adempimenti individuando una metodologia univoca per la contabilizzazione della media dei clienti finali serviti/morosi?

Q6. Si ritiene condivisibile la distinta valorizzazione della variabile rec.Pricing in base alla tipologia di clienti finali in Bassa Tensione? Si ritiene condivisibile la distinta valorizzazione della variabile rec.Pricing in base alla tensione di alimentazione dei punti prelievo diversa dalla Bassa Tensione? Motivare la risposta

Al punto 3.20, ai fini della quantificazione degli OGdS Recuperabili, l'Autorità ritiene "ragionevolmente atteso che ciascun operatore razionale ed efficiente debba aver scontato nel proprio pricing e così già recuperato (recupero implicito) nella propria azione commerciale" parte degli OGdS non riscossi, almeno fino al 31 gennaio 2017.

In tal senso, tale affermazione sembrerebbe presupporre un grado di uniformità di gestione in tutto il settore che, nella pratica, appare invece del tutto inconcepibile, non contemplando, ad esempio, il diverso livello di strategia commerciale effettivamente praticabile da un nuovo entrante nel mercato, o comunque da un operatore medio-piccolo, in un contesto manifestatamente alterato da dinamiche concorrenziali "sfidanti", alimentate anche dai ritardi nell'implementazione di meccanismi come quello di cui in oggetto. Inoltre, tale politica di pricing può dipendere in modo preminente da una diversa distribuzione geografica del portafoglio di clienti di un soggetto rispetto alla medesima di un concorrente.

Qualora l'Autorità intendesse comunque far valere il recupero implicito del *pricing*, il periodo temporale di riferimento non dovrebbe ad ogni modo andare oltre data della sentenza 2182/16 del Consiglio di Stato, del 24 maggio 2016, che ha sancito i medesimi principi amministrativi poi richiamati dalle sentenze del Tar Lombardia n. 237, 238, 243 e 244/2017 del 31 gennaio 2017.

Q7. Si ritiene correttamente individuato il coefficiente del livello di efficienza dell'utente del trasporto?

L'entità del ristoro degli OGdS non riscossi, terrebbe conto dell'efficienza, da parte del venditore, nella gestione degli incassi. Come in relazione al pricing, si contesta la natura di tali previsioni, le quali si baserebbero, nuovamente, su una visione del mercato che non tiene conto delle diverse specificità di ogni venditore, come ad esempio la tipologia di mercato servito, con possibili differenze sostanziali connesse ad area geografica e tipologia di clienti serviti. Come noto, infine, il mercato presenta disomogeneità anche a livello di concorrenzialità, che varia in base alla tipologia di cliente. Tali fattori rendono illegittima, anche per i motivi riportati in premessa, la definizione di standard univoci di efficienza validi per tutti gli operatori di mercato.

Q8. Si ritengono correttamente individuate le modalità e le tempistiche per la presentazione dell'istanza di partecipazione?

Si richiede di specificare quali siano gli eventuali obblighi documentali in relazione alla partecipazione in regime semplificato, considerando anche quanto proposto di seguito al Q11 in merito ad un potenziale meccanismo "ibrido". Si ritiene, infatti, che in caso di accesso al meccanismo semplificato, la documentazione che il soggetto partecipante dovrà presentare a CSEA debba constare, oltre che nell'istanza di accesso medesima, nella descrizione delle procedure standard di gestione e recupero dei crediti in relazione ai quali si richiede il ristoro.

Q9. Si ritiene correttamente individuata la documentazione accessoria all'istanza di partecipazione e necessaria a comprovare quanto dichiarato?

Q10. Si ritengono correttamente individuate le tempistiche per la prima sessione del meccanismo?

Q11. Si condivide per la prima sessione la previsione di un regime semplificato che consente un più rapido recupero degli ammontari oggetto del meccanismo?

Analogamente, si ritengono correttamente individuati gli ammontari riconosciuti in tale regime?

Le azioni necessarie da parte dell'operatore al fine di stimare il valore di OGdS non riscossi, sembrerebbero richiedere agli operatori uno sforzo analogo a quello richiesto nel regime ordinario. Infatti, i dati contabili delle società non contengono il dettaglio dei crediti per ogni voce di spesa e, quindi, l'individuazione della quota parte relativa agli oneri generali di sistema non riscossi, richiederebbe attività di analisi interne di rilevante impatto. Conseguentemente, la differenza tra i 2 meccanismi, ordinario e semplificato, si limiterebbe nei fatti alla disponibilità di tutta la documentazione prevista al fine di attestare una gestione efficiente nelle attività di recupero del credito. Si ritiene, in tal senso, che tali aspetti non giustifichino una riduzione del 30% degli oneri riconosciuti in caso di accesso tramite meccanismo semplificato e si richiede, pertanto, una diminuzione del taglio attualmente ipotizzato a non oltre il 15-20%, al pari di un operatore che accede in regime ordinario e presenta un grado di scarsa efficienza nella gestione dei crediti (caso per cui verrebbe ipotizzato un ristoro all'80%) in modo da non penalizzare oltremodo il soggetto che richiede l'accesso tramite un meccanismo semplificato.

Inoltre, segnaliamo che il documento sembrerebbe non considerare le difficoltà nel reperire la documentazione per le società interessate da acquisizioni di rami societari. In tali casi, infatti, un operatore potrebbe aver ereditato crediti relativi anche ad OGdS non riscossi, senza però possedere i dati di dettaglio sulle modalità di gestione di tali crediti nel pregresso e, soprattutto, senza poter produrre le evidenze oggi previste per l'accesso al regime ordinario, risultando talvolta difficile, se non impossibile, il recupero di dati ulteriori rispetto a quelli contabili. Pertanto, per casi specifici come quelli ad esempio di un'acquisizione societaria, si richiede la previsione di un meccanismo "ibrido", che possa permettere all'Utente di accedere al meccanismo ordinario, rispettando i requisiti puntuali indicati dall'Autorità, permettendo al contempo, per la sola quota residuale di crediti connessi ad una dimostrata circostanza di acquisizione societaria, di accedere al ristoro tramite il meccanismo semplificato di questa quota parte.

[...]